

RGL 56/2016
Udienza : 17.06.2016
Dr. Dario Papa

TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – in persona del Direttore Generale Dr. Delia Campanelli, rappresentato e difeso dal Dr. Gaetano Citrigno, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia e presso il quale andranno inviate le comunicazioni di cancelleria ai seguenti riferimenti PEC uspva@postacert.istruzione.it

RESISTENTE

CONTRO

MINUTOLI MARIA GAETANA

RICORRENTE

Sul difetto di giurisdizione

Preliminarmente si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice odiernamente adito.

Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 165/2001, le procedure concorsuali rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, il discrimine tra AGO e GA, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, deve essere inteso nel senso che le procedure concorsuali che radicano la giurisdizione del GA, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della medesima procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli).

Ancora, la natura vincolata dell'attività demandata all'amministrazione non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, con il conseguente precipitato processuale in punto di giurisdizione.

Può infatti, distinguersi anche in seno alle attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all'amministrazione per la tutela in via primaria dell'interesse del privato e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell'interesse pubblico.

Anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.

Tali considerazioni di carattere generale sono sicuramente applicabili al sistema di reclutamento del personale docente ed educativo che avviene tramite le Graduatorie ad Esaurimento.

E' necessario sottolineare infatti che il Consiglio di Stato, con le sentenze 4 dicembre 2009 n. 7619 e 2 aprile 2010 ha riaffermato che le procedure di reclutamento degli insegnanti sono da considerare a tutti gli effetti delle vere e proprie procedure concorsuali, "essendo l'ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma

Depositato in Cancelleria oggi 17/06/2016
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ANNO CAMPANELLI

con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell'ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione: principi – quelli appena indicati – ordinariamente rimessi alla cognizione del Giudice Amministrativo e che hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del reclutamento alla Giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale restano affidate solo le controversie successive all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dal fatto che il ricorrente lamenta in tale sede **il mancato inserimento nelle Graduatorie e quindi preliminarmente all'instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione in una fase esclusivamente concorsuale** a fronte della quale non sussistono diritti soggettivi ma esclusivamente interessi legittimi la cui tutela compete alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Inoltre è necessario evidenziare come le disposizioni (ritenute) lesive della posizione giuridica del ricorrente **derivino in via diretta ed immediata** dalle disposizioni dell'ordinanza ministeriale di aggiornamento delle graduatorie de qua.

Tali disposizioni, in quanto (ritenute) lesive della sfera giuridica del ricorrente sono (*rectius* erano) autonomamente impugnabili dall'odierno ricorrente.

Infatti le stesse disposizioni, nella parte in cui non consentono l'inserimento (*rectius* il reinserimento) nelle graduatorie de qua, non necessitano di un atto individuale di esclusione (che anche se presente è da considerarsi privo di forza costitutiva e come tale inautonomo) da parte dell'amministrazione e come tale legittimante l'azionabilità attuale del ricorso.

L'odierno ricorrente pertanto avrebbe dovuto impugnare direttamente il DM innanzi al Tar del Lazio nei prescritti termini decadenziali.

La presente eccezione viene altresì sollevata in base alla pronuncia della **Cassazione a Sez. Unite n. 27991 del 16.12.2013 per il regolamento di giurisdizione** in relazione ad una materia analoga a quella dedotta nell'odierno giudizio.

La sopra citata sentenza della Cassazione a Sez. Unite si colloca nel solco di quelle pronunce con le quali la Suprema Corte nel tempo ha chiarito i criteri di riparto tra la giurisdizione del G.A. e del G.O. in materia graduatorie ad esaurimento.

La Consulta afferma che “...In linea generale le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e non appartengono alla giurisdizione del G.A. ma a quella del G.O. in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs n. 165 del 2001 di fronte ai quali sussistono solo diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”.

La sentenza procede all'exkursus di varie pronunce della Cassazione a sez. unite tutte rese in punto di giurisdizione, a partire da quella di Cass., Sez. Un. 13.02.2008 n. 3399 dove si afferma che: “In materia di graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) del personale docente e con riferimento all'accertamento delle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.Lgs. 297 del 1994, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ...” (in tal senso anche Cass. Sez. un. 10.11.2010 e Cass. Sez. un. 8.02.2001 n. 3032 e Cass. Sez. un. 8.02.2013).

“Diversa è invece la fattispecie- prosegue la Cassazione- allorché l'oggetto del giudizio sia **la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento** sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

In tal caso è contestata infatti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali e astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria...**sussiste la giurisdizione del Giudice**

amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria (Cfr. Corte Cost. n. 41 del 2011) ... nella specie il D.M. del MIUR n. 44/2011, di cui si chiede l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile all'art. 2 co. 1, D. Lgs. n. 165/2001, ma è anche predicabile la sua natura regolamentare ... **perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento...**".

Recentissimamente la VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha rimesso la questione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 (all'Adunanza plenaria del medesimo Consiglio di Stato (n.5861/2015).

Per quanto riguarda l'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione la medesima sezione VI ha espressamente riaffermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo *"quando le contestazioni investano direttamente il potere regolamentare governativo o ministeriale, ovvero la potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare"* richiamando esplicitamente a tal proposito la sopra citata Ordinanza Cass. Civ. SS.UU. 27991/2013.

Infatti si ribadisce che "nella situazione in esame si censurano infatti non le modalità di valutazione di singole posizioni soggettive ma in via principale le determinazioni espresse dal MIUR nel decreto 235/2014per profili organizzativi di carattere generale" la cui sindacabilità è rimessa all'autorità giurisdizionale amministrativa in considerazione delle posizioni di interesse legittimo coinvolte.

Il quadro normativo conferma pertanto che **il diritto prospettato nel ricorso semplicemente non esiste**: dunque manca la base giuridica (la norma primaria) necessaria ad ottenere una disapplicazione dal GO. In questa situazione non si può accettare la tesi che vorrebbe la disapplicazione *ope iudicis* del Regolamento come una mera, arbitraria alternativa alla tempestiva impugnazione del regolamento immediatamente lesivo. Infatti, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 20.3.1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo - All. E): *"Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso"* e *"In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi"*.

Nella fattispecie i regolamenti vigenti non possono essere disapplicati perché manca il requisito della violazione di legge essendo gli stessi una mera e pedissequa esecuzione della legge medesima.

A quanto detto si aggiunga che l'art. 9 del DM 235/2014 risultava *ab origine* lesivo delle aspettative dei ricorrenti, in quanto precludeva loro *a monte* la possibilità di presentare la domanda di "aggiornamento". Per consolidata giurisprudenza¹, **il cittadino pregiudicato ut singulus da un atto amministrativo di carattere generale ha l'onere di impugnarlo nei termini di legge** dinnanzi al TAR: rispetto al corretto esercizio del potere regolamentare, infatti, il cittadino vanta un mero interesse legittimo, tutelabile mediante impugnazione dinnanzi al Giudice Amministrativo nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Diversamente, il contenuto sostanzialmente provvedimentale di quel

regolamento o atto generale diventa inoppugnabile e ciò per note ed elementari ragioni di certezza dell'attività amministrativa. In attuazione di questo principio si vedano, *ex plurimis*,

T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 06-02-2006, n. 94: *"I bandi di concorso recanti clausole immediatamente lesive dell'interesse degli aspiranti concorrenti, sotto il profilo della previsione di specifici requisiti di partecipazione, sono suscettibili di immediata ed autonoma impugnazione, ovvero possono essere impugnati congiuntamente con il provvedimento di esclusione che di quelle clausole abbia fatto applicazione, purché entro il termine di decadenza previsto per l'impugnazione del bando; con la conseguente inammissibilità sia del ricorso proposto avverso il solo provvedimento di esclusione, sia del gravame interposto avverso il provvedimento di esclusione ed il bando, ove siano decorsi i termini per l'impugnativa del bando medesimo (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2003, n. 2881; Cons. Stato, A.P., 4 dicembre 1998, n. 1). L'affermazione costituisce, del resto, un corollario del più generale principio in forza del quale, in difetto di tempestiva impugnazione dell'atto presupposto immediatamente lesivo, è inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale per vizi derivati da quello presupposto (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 579)"* (più di recente, *in terminis*, **Cons. Giust. Amm. Sic., 27-02-2015, n. 156**).

Per una decisione del Giudice del Lavoro proprio in una causa di cui era parte il MIUR, si veda **Trib. Parma, 04-12-1998**, in Giust. Civ., 1999, I, 1528 e in Cons. Stato, 1999, II, 970 nota di MEALE: *"In tema di atti di organizzazione della p.a., sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro ogni volta che l'atto impugnato riguardi direttamente il soggetto ricorrente, potendosi in tal caso provvedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando l'atto amministrativo presupposto sia "ex se" lesivo di una situazione soggettiva del dipendente pubblico o quando quest'ultimo chieda solo l'annullamento di un atto generale di per se stesso immediatamente lesivo di una sua situazione giuridica"*.

Si veda anche, *mutatis mutandis*, **Cass. civ. Sez. V, 21-04-2011, n. 9183**, in CED Cassazione, 2011: *"Il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti; ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale"*.

Dunque per il supplente che non abbia impugnato per tempo l'art. 9 del DM 235/2014 termini e modalità di presentazione della domanda sono divenuti ormai inoppugnabili ed incontestabili.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede che codesto spett. le Tribunale voglia pertanto dichiarare il presente ricorso come inammissibile e/o irricevibile per difetto di giurisdizione.

Sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire

Il ricorso introduttivo – formulato in termini astratti – glissa su un problema preliminare, che tuttavia in moltissimi casi risulta preliminarmente decisivo: le domande di inserimento in GaE di moltissimi supplenti iscritti solo nelle graduatorie d'istituto (come i ricorrenti) non sono conformi ai "termini e modalità" prescritti dall'**art. 9 del DM 235/2014** perché **A)** sono state presentate in forma cartacea (mentre il regolamento esigeva la forma telematica, peraltro accessibile solo a chi fosse già iscritto) e **B)** comunque sono state presentate in data posteriore rispetto alla scadenza

del termine per l'aggiornamento della posizione amministrativa dei supplenti già iscritti in GaE (le ore 14,00 del 17 maggio 2014). Il ricorso non potrebbe mai essere accolto senza disapplicare o annullare anche queste prescrizioni (che precludono *a monte* la presentazione della domanda da parte di chi non fosse iscritto nel biennio o triennio precedente). Resta tuttavia incomprensibile su quali basi positive il Giudice potrebbe mai determinarsi in tal senso.

Sul litisconsorzio necessario

Impregiudicato quanto sopra è altresì necessario eccepire il difetto di notifica del ricorso ai terzi contro interessati.

E' infatti evidente che una pronuncia favorevole per i ricorrenti lederebbe la posizione di quei concorrenti inseriti nella graduatoria della medesima classe di concorso i quali si vedrebbero scavalcati dagli odierni ricorrenti e che, facendo affidamento sulla legittimità della medesima graduatoria, non sarebbero in condizione di potersi difendere adeguatamente.

Nel caso delle graduatorie ad esaurimento, poi, i docenti concretamente interessati alla reiezione del ricorso odiernamente presentato sono facilmente individuabili perché nominativamente indicati nelle graduatorie medesime.

In ordine alla concreta **identificazione dei controinteressati** è sufficiente che il giudice autorizzi i ricorrenti a presentare una domanda "pro-forma" di inserimento in GAE, sulla base della quale calcolare il punteggio che il singolo supplente otterrebbe in caso di inclusione. Controinteressati sarebbero – tra gli iscritti alla graduatoria – solo i docenti con un punteggio inferiore. Di costoro l'Amministrazione potrebbe agevolmente fornire, su ordine del Giudice, i domicili e i codici fiscali. A quel punto i ricorrenti dovrebbero notificare loro, individualmente, il ricorso introduttivo e la memoria di costituzione del MIUR.

Sul merito

Impregiudicate le eccezioni di cui sopra, appare necessario prima di entrare nel merito delle questioni poste dal ricorrente, richiamare le disposizioni primarie e secondarie che disciplinano in modo puntuale la formazione delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) nonché la partecipazione ai corsi di formazione iniziale del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, e così si richiamano:

- 1) la legge n.296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1 - comma 605 - trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e che, tra le varie disposizioni, consente ai docenti che sono iscritti ai corsi SISS, al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, di iscriversi nelle nuove graduatorie con riserva per II biennio scolastico 2007-2009;
- 2) la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che sostanzialmente all'art.2 - comma 416, nelle more della revisione delle modalità per il reclutamento e per la formazione iniziale del personale docente, definisce " la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale" e, comunque, fa salva la validità delle graduatorie formulate ai sensi della legge n.296/2006;
- 3) II D.D.G. 16 marzo 2007 che all'art.8, in applicazione della legge n.296/2006, prevede la possibilità d'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, biennio 2007-2009, per coloro che si erano iscritti nell'a.s. 2006-2007 ai corsi SISS;
- 4) la legge n. 133 del 6 agosto 2008 che all'art.64 - comma 4/ter - ha disposto la sospensione dei corsi SISS, di formazione iniziale dei docenti, indetti dall'a.s. 2008-2009 fino alla "razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso" e fino alla "ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola" (art. 64 - comma 4, lett. a) e b));
- 5) la legge 169/2008 che all'art.5/bis ha consentito l'iscrizione alle graduatorie ad

- esaurimento, per il biennio scolastico 2009-2011, anche a coloro che si erano iscritti ai corsi SISS dall'a.s. 2007-2008;
- 6) il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 che, in particolare e in applicazione dell'art.5/bis della sopra richiamata legge n. 169/2008, ha consentito a coloro che si erano iscritti al IX corso SISS di scuola secondaria di I e II grado, nell'a.s. 2007-2008, di iscriversi con riserva alle graduatorie ad esaurimento di III fascia, per il biennio scolastico 2009-2011 (cfr. art.4 commi 1 e 6);
 - 7) il D.M. n.249 del 10 settembre 2010 che ha dettato le indicazioni e le disposizioni per la definizione dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti e che, in particolare, ha consentito a coloro che avevano superato l'esame di ammissione alle SISS, che si erano iscritti e che avevano successivamente sospeso (congelato) la frequenza, di poter conseguire l'abilitazione per le classi di concorso a cui si erano iscritti attraverso "il compimento del tirocinio formativo attivo (TFA)";
 - 8) il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 che formalizza l'istituzione dei TFA a decorrere dall'a.a.2011-2012 presso le Università in conformità di quanto stabilito dal D.M. n.249/2010;
 - 9) il D.M. 11 novembre 2011 che nel definire le modalità di svolgimento del TFA, all'art.1 - comma 19 - ammette in soprannumero al percorso formativo coloro che, in buona sostanza, si erano iscritti e avevano sospeso (congelato) la frequenza ai corsi SISS ex art.15 - comma 17 - del D.M. n.249/2010;
 - 10) il D.M. n.81 del 25 marzo 2013 che, in particolare, all'art. 4 - comma 1, lett. m) che modifica l'art.15 del D.M. n.249/2010 aggiungendo l'art.27/bis, prevede che:" i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al precedente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella seconda fascia nelle graduatorie d'istituto e di cui all'art.5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n.131 per la specifica classe di concorso, a ambito disciplinare, e costituiscono requisito d'ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami";
 - 11) il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 che all'art. 2 - commi 1 e 2 - consente ai docenti di cui all'art. 15 - comma 17 - del D.M. n.249/2010, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed iscritti in soprannumero, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ai percorsi TFA per ultimare quello già iniziato presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di sciogliere la riserva con il conseguimento dell'abilitazione e con la conservazione dei benefici previsti per la SISS con l'applicazione della tabella di valutazione lettera "A4" - allegato 2 -;
 - 12) il D.M. 235/2014 attualmente vigente all'art. 6 comma 2 rinnova espressamente tale facoltà per i docenti di cui sopra .

Per poter ben individuare la portata della censura, sollevata con il gravame di cui ci si occupa, occorre fare dei richiami sia alle disposizioni che regolamentano le modalità d'accesso alle graduatorie, sia alle motivazioni che hanno spinto il legislatore a porre dei limiti alle iscrizioni alle graduatorie permanenti trasformandole in GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

La "ratio", per quest'ultimo aspetto, che ha portato il legislatore a modificare la validità delle graduatorie permanenti, anche in attesa di trovare altre "strade" per snellire la procedura di reclutamento del personale insegnante, è da ricercare nel fatto che era necessario fissare dei paletti per porre fine al continuo ingresso di aspiranti docenti che arricchiva "ad libitum" l'immensa "fila" di precari. Per tale ultimo fine, quindi, il legislatore attraverso la legge n.296/2006 ha trasformato le predette graduatorie da permanenti "ad esaurimento" in modo da tutelare, in buona sostanza, i "precari storici" con numerosi anni di servizio e, altresì, da esaurire nel più breve tempo possibile le liste assicurando, nel contempo, la regolarità delle assunzioni sulla base dei posti vacanti ed effettivamente rilevati. Ovviamente però, intervenendo la richiamata legge in un periodo che avrebbe impedito a coloro che si erano già iscritti a corsi

di specializzazione (SISS ad esempio) di entrare in una graduatoria ormai definibile "a numero chiuso", il legislatore ha introdotto una salvaguardia, per il biennio di aggiornamento 2007-2009, nei confronti di coloro che, **alla data di entrata in vigore della richiamata legge**, stavano frequentando i corsi di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) con iscrizione nell'a.a.2006-2007: con DDG 16 marzo 2007, infatti, sono state dettate disposizioni in merito.

Così anche, con l'art.5/bis - comma 1° - della Legge n.169 del 30 ottobre 2008, che ha convertito il D.L. n.137 del 1° settembre 2008 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, fermo restando quanto previsto dalla legge n.296/2006, è stato stabilito che *"i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) o corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domande, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai soli titoli posseduti"*, per il biennio scolastico 2009-2011.

Ancora, è stata consentita l'iscrizione con riserva a *"coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007- 2008 al corso SISS con la possibilità di sciogliere riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione"*: con il DM n.42/2009, all'art.4 - comma 1°, sono state dettate e regolamentate le modalità ed i tempi per la richiesta da parte degli aventi diritto d'inclusione, *"pleno iure"*, per il biennio scolastico 2009/2011 e all'art.4 - comma 6° - d'iscrizione, con riserva, per coloro che non conseguivano il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, anche in conseguenza, ovviamente, dell'entrata in vigore della legge n.133 del 6 agosto 2008 che all'art. 64 - comma 4/ter - ha disposto la sospensione dei corsi SISS indetti dall'a.s. 2008-2009 fino alla *"razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso"* e fino alla *"ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuole"*.

Anche qui è di tutta evidenza la ragione per cui la disposizione apre alla prima iscrizione per coloro che si erano iscritti ai corsi speciali di abilitazione per la scuola secondaria, nell'a.s. 2007-2008, senza alcuna futura possibilità di entrare nelle graduatorie di cui si discute: non un'apertura *"erga omnes"* quindi ma, nel rispetto del blocco data dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento dalla legge n.296/2006, un'apertura verso coloro che non avrebbero mai avuto, nel futuro, una sola possibilità di accedere pur essendosi iscritti ad un corso speciale abilitante in un momento antecedente o concomitante con l'entrata in vigore della nuova legge n.296/2006.

Alla predetta sospensione dei corsi, SISS, e alla successiva *"vacatio"* di disposizioni disciplinanti le procedure e le modalità per il conseguimento dell'abilitazione, ha fatto seguito il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 con cui sono state dettate disposizioni ed indicazioni per la definizione dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti attraverso l'istituzione dei TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e, in particolare, è stato consentito a coloro che avevano superato l'esame di ammissione alle SISS, che si erano iscritti e che avevano successivamente sospeso (congelato) la frequenza di poter conseguire l'abilitazione per le classi di concorso a cui si erano iscritti attraverso *"il compimento del tirocinio formativo attivo (TFA)"* (art.15 - comma 17): in applicazione del predetto regolamento, il successivo D.M. n.139 del 4 aprile 2011 formalizza l'istituzione dei TFA presso le Università a decorrere dall' a. s. 2011-2012 mentre, il D.M. 11 novembre 2011, oltre a definire le modalità di svolgimento dei predetti TFA, all'art.1 - comma 19 - ammette, in soprannumero, al percorso formativo coloro che si erano iscritti e avevano sospeso (*"congelato"*) la frequenza dei corsi SISS per completare, dunque, quel percorso di formazione abilitante che, altrimenti, sia per la sospensione del percorso sia per il blocco dei corsi stessi da parte del legislatore nei successivi anni, non avrebbero

potuto concludere e tutto quanto con beneficio di abilitarsi in un solo anno anziché due, come invece era accaduto per tutti gli altri corsisti degli anni precedenti il blocco.

A conclusione, quindi, di tutto questo percorso di disposizioni arriva il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 che all'art. 6 - comma 2 - consente ai docenti di cui all'art. 15 - comma 17 - del D.M. n.249/2010, **già inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento** ed iscritti in soprannumero, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ai percorsi TFA per ultimare quello già iniziato presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondaria, di sciogliere la riserva con il conseguimento dell'abilitazione e con la conservazione del benefici previsti per la SISS con l'applicazione della tabella di valutazione allegato 2 - attualmente vigente, tabella allegata alla legge n.143/2004 e successive integrazioni, approvata con D.M. n.27 del 15 marzo 2007 e integrata dal D.M. n.78 del 25 settembre 2007 che 6 la stessa prevista dal D.M. n.53 del 14 giugno 2012.

Da quanto sopra, quindi, appare in tutta evidenza che per essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo determinato e/o indeterminato occorre non solo essere abilitati all'insegnamento (a seguito del percorso didattico formativo) **ma anche essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, inclusione che si ottiene producendo formale domanda nei tempi e nelle modalità previste per legge e con il possesso dei requisiti in quel momento vigenti e richiesti.**

Il ricorrente al momento della pubblicazione del DM 235/2014 non era pertanto in possesso dei titoli di legittimazione all'inserimento nelle GAE, basando il proprio ricorso esclusivamente sulla **pretesa ed indimostrata equiparazione tra il titolo abilitante SISS ed il titolo abilitante TFA/PAS.**

E' necessario infatti evidenziare come le questioni relative al conseguimento del titolo abilitante siano assolutamente autonome da quelle relative alla diversa questione relativa all'inserimento nella Graduatorie ad esaurimento la cui disciplina è ormai definitivamente regolata dalla normativa sopra sommariamente esposta.

Infatti, secondo la normativa attualmente vigente, le abilitazioni all'insegnamento conseguite successivamente alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e pertanto chiuse (fatte salve posizioni oggetto di apposita previsione normativa) consentono esclusivamente l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

Gli aggiornamenti periodici delle GAE non possono pertanto, **per espressa previsione di legge della quale il DM di aggiornamento costituisce un mero regolamento esecutivo,** recuperare le posizioni di coloro che nelle graduatorie ad **esaurimento non sono stati mai inseriti né hanno avuto riconoscimento normativi che hanno fatto salva la loro posizione**.

Di ciò è pienamente consapevole lo stesso ricorrente il quale non solo non può indicare alcuna norma di legge in contrasto con il DM 235/2014 di cui si chiede l'odierna disapplicazione ma, consapevole, di questo evidenzia un presunto e denegato contrasto della normativa di settore con gli art. 3,4,35 e 97 della Costituzione.

Quanto alla presunta e d indimostrata assimilazione del corso T.F.A./PAS alle SSIS, occorre richiamare nuovamente la disposizione di cui alla lettera c) del comma 605 legge 296/06 la quale enumera e specifica espressamente i corsi abilitanti speciali (SSIS; COBASLID; etc) che vengono contestualmente fatti salvi ai fini degli inserimenti dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento che vengono riferite al biennio 2007-2008.

Infatti è la stata la stessa legge che ha regolamentato la formazione iniziale dei docenti con l'istituzione del TFA a non fare alcun cenno alla presunta equiparazione sostanziale tra le SISS ed i TFA.

Pertanto la mera tutela dell'affidamento di coloro i quali avevano iniziato il percorso abilitante poi legislativamente soppresso per l'istituzione dei TFA, oggetto di apposita e specifica disciplina legislativa transitoria, non può *ex se* essere surrettiziamente e strumentalmente equiparata ad un

ad un riconoscimento legislativo permanente dei diversi titoli abilitanti.

Ne, tanto meno, tale equiparazione può essere dedotta dalla citata norma di salvaguardia che ha consentito agli abilitandi SISS l'iscrizione con riserva di conseguimento del titolo nelle GAE.

Infatti la disciplina regolamentare della formazione dei docenti attuata con l'istituzione dei TFA è notevolmente successiva alla norma di salvaguardia di cui sopra e pertanto, si ripete per l'ennesima volta, non è rinvenibile alcuna lesione del principio dell'affidamento. Non sono infatti mai intervenute disposizioni dirette a tutelare le posizioni di chi come la ricorrente non è mai stato inclusa neanche con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.

Pertanto l'attuale pretesa della ricorrente ad essere inserita nelle GAE non ha alcuna legittimazione giuridica traducendosi quindi in una mera aspettativa di fatto come tale impropriamente proposta in sede giudiziaria.

In tal senso vedasi anche la sentenza TAR Lazio n. 12474 che si produce in atti.

Corre ulteriormente ribadire come la stessa legge n.124/94 ha indicato la necessità che il personale che si avvia alla carriera docente doveva possedere, per accedere alle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), l'abilitazione specifica per l'insegnamento di quella determinata classe di concorso ovvero disciplina.

Questa legge si è limitata a stabilire le modalità di attuazione di corsi e/o percorsi per il conseguimento dell'abilitazione **senza alcuna indicazione di posti messi a disposizione per la eventuale e successiva stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato.**

L'Amministrazione scolastica, nell'istituzione dei corsi di formazione abilitanti, (si ribadisce ulteriormente) non ha mai indicato i posti messi a concorso, non ha mai indicato le sedi da assegnare, non ha mai indicato criteri di valutazione dei titoli necessari **e, tantomeno, mai ha promesso al termine del percorso di studi la possibilità dell'assunzione in ruolo;** i corsi TFA sono stati istituiti al solo fine di fare acquisire l'abilitazione all'insegnamento spendibile nei modi e nei termini legislativamente previsti al momento del conseguimento della stessa.

In tal senso la prevista trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento ha comportato evidentemente una loro sostanziale modifica strutturale con loro chiusura e cristallizzazione alla data di entrata e in vigore del relativo testo normativo, fatta eccezione per le ipotesi previste espressamente dalla legge, anche successive, **in relazione a specifiche fattispecie pacificamente non configurabili nel caso di specie.**

Orbene tali norme hanno chiaramente ed inconfutabilmente confermato il principio che le graduatorie ad esaurimento non sono aperte per l'inserimento di nuovi soggetti, fatte salve le **tassative eccezioni indicate espressamente dalla legge** per tali graduatorie ad esaurimento.

In senso contrario alle pretese avversarie si è recentemente espresso anche il Tribunale di Genova (Decreto 2845/2015) rilevando in diritto che *"l'art. 1 co. 605 lett. C legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie ad esaurimento.*

La norma ha fatto salvi, per il biennio 2007/2008, soltanto gli inserimenti di docenti che alla data di entrata in vigore della legge (ovvero alla data del 1 gennaio 2007) fossero già in possesso di abilitazioni, nonché – con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione – di quelli che stessero frequentando i corsi abilitanti S.I.S.S. (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario), o i corsi abilitanti COBALSID (corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico), ovvero ancora il corso di laurea della facoltà Di Scienze della Formazione Primaria e i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica. La riserva si intendeva sciolta con il conseguimento dell'abilitazione.

In tal modo l'accesso alle graduatorie ad esaurimento è stato consentito soltanto ai docenti

già abilitati oppure ai soggetti già iscritti a corsi abilitanti, una volta ultimato il ciclo in corso e conseguita l'abilitazione.

La ratio della norma era quella di porre fine al sistema di reclutamento basato sulle graduatorie permanenti e dare nuovamente avvio a procedure concorsuali. La cristallizzazione delle graduatorie era, quindi, finalizzata ad esaurire il precariato, evitandone la creazione di ulteriore.

L'anno 2007 è stato così individuato come l'ultimo anno in cui era possibile presentare domanda di inserimento ex novo nelle graduatorie.

Per gli anni successivi è rimasta la possibilità di aggiornare il punteggio, confermare la permanenza in graduatoria, cambiare provincia, sciogliere l'eventuale riserva con cui si era iscritti, nonché – secondo l'interpretazione preferibile – chiedere il reinserimento per chi fosse già iscritto e poi cancellato, ma non, invece, quella di chiedere l'inserimento per chi non fosse mai stato iscritto.

Gli ultimi ad avere diritto ad inserirsi nelle G.A.E. avrebbero dovuto essere, pertanto, gli specializzandi iscritti alla S.I.S.S. per gli a.a. 2006/07 e 2007/08 (VIII ciclo).

Poiché, però era già iniziato il IX ciclo della S.I.S.S. (per gli anni 2007/08 e 2008/9), i cui specializzati non avrebbero potuto iscriversi alle graduatorie ad esaurimento, l'art. 5bis D.L. n. 137/2008, inserito dalla legge di conversione n. 169/2008 ha consentito – in via d'eccezione, perché le graduatorie erano ormai chiuse – l'iscrizione nelle graduatorie, con riserva, ai docenti che avevano frequentato i corsi del IX ciclo della S.I.S.S. o i corsi abilitanti COBALSID attivati nell'anno accademico 2007/2008, con diritto allo scioglimento della riserva e all'inserimento a pieno titolo sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti (cioè "a pettine") al momento del conseguimento del titolo.

Tuttavia l'art. 64 co. 4 ter D.L. 25 giugno 2008 n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 ha sospeso – a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 – "le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario".

E' allora intervenuto il D.M. n. 249/2010, contenente il regolamento per la "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria", che, nell'istituire i tirocini formativi attivi (T.F.A.), ha garantito l'ammissione a detti tirocini dei c.d. "congelati S.I.S.S." senza necessità di sostenere alcun esame, eventualmente anche in soprannumero e con la conservazione dei crediti formativi acquisiti (art. 15, comma 17, D.M. 249/2010, nonché art. 1, comma 19, D.M. 11 novembre 2011).

La medesima disposizione ha previsto che in tal modo i congelati S.I.S.S. potessero conseguire l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione alla S.I.S.S. Consentendo il completamento del percorso formativo intrapreso, sono state così preservate la posizione e le aspettative dei docenti che avevano sospeso la frequenza della S.I.S.S.

Il citato D.M. n. 249/2010 è stato emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, legge 400/1988 (così come esplicitamente previsto dall'art. 2 co. 416 legge n. 244/2007) e deve pertanto essere qualificato come regolamento di delegificazione, cioè come atto di natura normativa, espressamente autorizzato dalla norma primaria a derogare o a modificare disposizioni legislative, anche se contenute in leggi ordinari.

L'art. 9 D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, da legge n. 106/2011, ha poi ribadito il carattere "ad esaurimento" delle graduatorie, "senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti", prevedendo, peraltro, l'aggiornamento delle stesse con cadenza triennale e non più biennale.

Per completezza – ancorché non direttamente rilevante nella presente controversia – deve rilevarsi che l'art. 14 co. 2 ter D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di

conversione 24 febbraio 2012 n. 14, dopo aver ulteriormente ribadito il carattere "ad esaurimento" delle graduatorie, ha infine istituito una graduatoria "aggiuntiva" per l'inserimento di docenti che medio tempore avessero conseguito l'abilitazione, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo e precisamente:

- coloro che avessero conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBALSID);
- coloro che avessero conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento musicale;
- coloro che avessero conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di Laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

L'istituzione di detta fascia aggiuntiva ha garantito pertanto l'ingresso in graduatoria agli abilitati che ne fossero rimasti esclusi per non essere stati iscritti a corsi utili ai fini dell'abilitazione già nell'anno accademico 2007/2008, con inserimento, però, non "a pettine" nella terza fascia (come per gli iscritti ai corsi già dall'anno 2007/2008), bensì in una fascia aggiuntiva alla terza, cui si attinge soltanto una volta esaurite le fasce precedenti.

Nessuna disposizione legislativa consente, invece, l'inserimento nelle graduatorie, in nessuna fascia, di chi abbia iniziato il proprio percorso abilitante, di qualunque tipo, all'epoca in cui lo ha iniziato il ricorrente (....).

Come già detto, il legislatore – al fine di evitare il formarsi di nuovo precariato ingrossando le fila di quello già esistente – ha, infatti, chiaramente deciso di non incrementare ulteriormente il canale di reclutamento costituito dalle graduatorie ad esaurimento.

Per l'ammissione alle G.A.E. non è quindi sufficiente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto le graduatorie a far data dalla legge n. 296/2006 sono chiuse e non sono consentiti nuovi inserimenti se non in casi eccezionali specificatamente previsti.

Il ricorrente non è mai stato inserito con riserva nelle G.A.E., né avrebbe potuto esserlo perché nel 2012 – data dell'ultimo provvedimento legislativo che ha consentito, in via di eccezione, l'inserimento nelle G.A.E. di nuovi docenti – egli non era iscritto ad alcun corso abilitante tra quelli previsti dall'art. 1, comma 605, lett. c) legge n. 296/2006, né successivamente dall'art.5 bis D.L. ti. 137/2008 e dall'art. 14, comma 2 ter, D.L. n. 216/2011.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 97/2004, convertito in legge n. 143/2004, come modificato dall'art. 9, comma 20, D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 non vi è possibilità "di ulteriori nuovi inserimenti" nelle G.A.E.

Anche in precedenza, ogni eccezionale "riapertura" delle G.A.E., rivolta a specifiche categorie di docenti, è sempre stata disposta da una legge e non da provvedimenti di rango inferiore.

Il D.M. n. 249/2010 (che peraltro, come già evidenziato, è regolamento di delegificazione) non ha previsto alcuna nuova iscrizione di docenti nelle G.A.E., limitandosi a consentire ai c.d. "congelati S.I.S.S." già iscritti alle G.A.E. con riserva, di conseguire il titolo abilitante e sciogliere la riserva.

Il requisito ritenuto rilevante dal legislatore al fine di consentire l'iscrizione nelle graduatorie a speciali categorie di docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 2007 (anno in cui sarebbero dovute avvenire le ultime iscrizioni nelle G.A.E.) è l'epoca di inizio del corso abilitante: il legislatore ha, infatti, inteso salvaguardare la posizione di coloro che al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente non di

ruolo in graduatorie ad esaurimento avevano già intrapreso un percorso abilitante.

Non può condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo cui non consentire l'inserimento nelle G.A.E. a coloro che – come il ricorrente – abbiano conseguito l'abilitazione attraverso il T.F.A. determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai docenti che si sono abilitati attraverso il medesimo T.F.A., ma a seguito di iscrizioni e/o congelamento delle S.I.S.S.

A riguardo, deve rilevarsi che il legislatore – con scelta non irragionevole – ha attribuito rilievo esclusivamente al dato oggettivo dell'iscrizione dei docenti a corsi utili ai fini dell'abilitazione alla data di sospensione (di fatto soppressione) delle S.I.S.S., senza, per contro, attribuire rilevanza alla durata – non omogenea – dei corsi stessi (durata di regola biennale per i corsi abilitanti S.I.S.S., biennale per i corsi abilitanti COBALSID, biennale per i corsi abilitanti di formazione di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica, quadriennale per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria). Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il criterio di discriminazione nella applicazione di diverse discipline normative basato sul dato cronologico non può dirsi fonte di ingiustificata disparità di trattamento, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, poiché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, specie se tale trattamento sia disposto da una disciplina transitoria come quella in esame (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 273 del 2011 n. 197 del 2010 e n. 94 del 2009, nonché le ordinanze n. 224 del 2011, ti. 61 del 2010, n. 170 del 2009 e i. 212 del 2008).

Si aggiunga che la scelta normativa di precludere nuovi accessi alle graduatorie "ad inserimento" e privilegiare, invece, il reclutamento a seguito di concorso, costituisce, in realtà, doverosa attuazione del dettato dell'art. 97 Cost.

Da ultimo deve rilevarsi che non risulta neppure lesa alcun affidamento del ricorrente circa l'utilità dell'iscrizione ai corsi abilitanti T.F.A. ai fini dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, posto che al momento dell'iscrizione del ricorrente a tali corsi tale possibilità era già stata preclusa dall'art. 1 co. 605 lett. c) legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva fatto salvi soltanto i docenti che stessero già frequentando i corsi abilitanti previsti dall'art. 1, comma 605, lettera c) legge ti. 296/2006 e successivamente dall'art.5 bis D.L. ti. 137/2008 e dall'art. 14, comma 2 ter, D.L. n. 216/2011.

Il titolo abilitante conseguito dal ricorrente sarà, comunque, utile per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto e per l'accesso alle future procedure di reclutamento tramite concorso".

Pertanto, in maniera inequivocabile anche la più recente giurisprudenza di merito in una controversia analoga a quella de quo si è espressa in linea con le difese del Ministero resistente.

Infatti la questione della cd efficacia abilitante del titolo, da intendersi quale legittimazione all'esercizio dell'insegnamento, **non coincida con la diversa ed autonoma questione** (oggetto del presente giudizio) della sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti.

La stessa sezione VI del Consiglio di Stato ha chiarito, nell'ordinanza di remissione all'Adunanza plenaria sopra citata relativa ai diplomati magistrali, afferma che "la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, infatti appare priva di base normativa, nonostante le enunciate ragioni di equità e di pari trattamento, in ipotesi idonee a giustificare un nuovo intervento del legislatore ma non anche l'ampliamento di ipotesi derogatorie, perviste in via eccezione e di stretta interpretazione" .

In tal senso si producono altresì in atti le favorevoli sentenze TAR Lazio n. 12474/2014 e 12680/2015 nonché decreto di rigetto del Tribunale di Brescia del 10 novembre 2015.

Si producono altresì le recentissime e favorevoli sentenze dei Tribunali di Milano (3305/2015 e 298/2016) e del Tribunale di Monza (48/2016) nonché le favorevoli sentenze della Corte d'Appello di Potenza (88/2014), della Corte d'Appello di Bologna (1437/2014) e della Corte d'Appello di Torino e del Tribunale di Monza (359/2015).

Tutte le sentenze prodotte, pur attenendo alle diverse questioni relative alla richiesta di inserimento in GAE dei diplomati magistrali con titolo conseguito antecedentemente all'anno scolastico 2001/2002 ed alla richiesta di reinserimento in GAE successivamente all'intervenuta cancellazione per mancato aggiornamento, **ribadiscono la natura immodificabile ed impermeabile delle medesime GAE come tali non suscettibili di ulteriori integrazioni in assenza di espressa disposizione legislativa**

Per quanto sopra esposto dedotto ed eccepito, voglia il Giudice adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito in gradata:

- 1) dichiarare il ricorso inammissibile e/o irricevibile per difetto di giurisdizione;
- 2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire;
- 3) dichiarare la sussistenza del litisconsorzio necessario e, per l'effetto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati;
- 4) nel merito respingere le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- 5) liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc

Dr. Gaetano Citrigno



